

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di Progetti di legge

D.L. 29 dicembre 2010, n. 225,

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10

Schede di lettura

n. 436/1

22 marzo 2011

Articolo 2, comma 4-novies
(Istituzioni scolastiche italiane all'estero)

4-novies. Il servizio all'estero del personale docente e amministrativo della scuola é prorogato, nella stessa sede, fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili. La durata del servizio all'estero non può quindi essere superiore ai nove anni scolastici. La proroga del servizio all'estero non si applica conseguentemente al personale che abbia già prestato un servizio all'estero per un periodo pari o superiore ai nove anni scolastici.

Limitatamente agli anni scolastici 2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013, sono sospese le procedure di mobilità estero per estero relative al predetto personale a tempo indeterminato in servizio presso le iniziative e istituzioni scolastiche italiane all'estero e presso i lettori. Sono comunque garantite le procedure di mobilità del personale in servizio presso le Scuole europee. Sono altresì assicurati i trasferimenti d'ufficio e quelli da sedi particolarmente disagiate. Ai fini dell'applicazione del presente comma, sono utilizzate sino al 31 agosto 2012 le graduatorie riformulate e aggiornate per la destinazione all'estero del personale scolastico a tempo indeterminato, relative al triennio scolastico 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010.

Il comma 4-novies dispone che **la durata del servizio all'estero del personale docente e amministrativo della scuola non può superare nove anni**: pertanto, proroga fino a nove anni scolastici il periodo di permanenza in servizio nella stessa sede e, in ragione del termine fissato, precisa che la stessa proroga non si applica a quanti abbiano già prestato servizio per un periodo pari o superiore.

Limitatamente al **triennio scolastico 2010/2011-2012/2013** vengono inoltre **sospese le procedure di mobilità**, da una sede estera all'altra, del personale docente e amministrativo con contratto a tempo indeterminato in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero e presso i lettori di lingua italiana; da tale previsione sono escluse le procedure relative al personale delle Scuole europee¹, nonché i trasferimenti d'ufficio e i trasferimenti da sedi disagiate.

Si prevede infine che, **fino al 31 agosto 2012**, sono utilizzate per la destinazione all'estero del personale scolastico a tempo indeterminato le **graduatorie** relative al triennio scolastico 2007/2008-2009/2010.

La disciplina relativa al personale docente e non docente in servizio presso istituzioni scolastiche italiane all'estero è recata principalmente dagli artt. 639-674 del D.lgs. 297/1994² e dall'art. 9 della legge 147/2000³.

¹ Le Scuole europee sono state create nel 1953 per l'istruzione in comune dei figli dei dipendenti delle Comunità europee. L'insegnamento in esse impartito comprende l'**istruzione fino al termine degli studi medi superiori**, al termine dei quali viene rilasciata la **licenza liceale europea**, i cui titolari **possono iscriversi all'università**. A ciascuna Scuola europea è riconosciuta la **personalità giuridica di diritto pubblico**. Lo **Statuto** è stato da ultimo adottato con Convenzione del 21 giugno 2004, ratificata con legge 6 marzo 1996, n. 151.

² D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, *Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine*

³ L. 26 maggio 2000, n. 147, *Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri*.

Attualmente (art. 9 L. 147/2000) la selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare sia alle scuole europee sia alle iniziative e alle istituzioni scolastiche ed universitarie all'estero, di cui all'articolo 639 (*Contingenti di personale da destinare all'estero*) del D.lgs. 297/1994, è effettuata mediante la formazione di una **graduatoria** permanente per **titoli** culturali, professionali e di **conoscenza della lingua**, da accertare mediante una prova pratico-orale finalizzata alla conoscenza scritta e orale della medesima. Tale **graduatoria** è **aggiornata ogni tre anni**.

Il personale in questione **non può prestare servizio all'estero per più di due periodi, ciascuno di cinque anni scolastici o accademici**. Tali periodi non possono essere continuativi, ma debbono essere **intervallati** da un periodo di **servizio effettivo nel territorio nazionale di almeno tre anni**, al termine del quale è necessario superare nuovamente la selezione per poter concorrere a un nuovo incarico.

Per il personale da destinare alle **scuole europee** si predispone una **graduatoria specifica**, che è aggiornata ogni tre anni. La durata del servizio prestato presso tali scuole è stabilita in **nove anni non prorogabili** e non è consentita la partecipazione a ulteriori selezioni.

Al personale operante presso istituzioni scolastiche italiane all'estero è riconosciuto un particolare trattamento giuridico ed economico (artt. 657-673 del D.lgs. 297/1994). In particolare, vengono erogati uno specifico assegno mensile di sede, nonché indennità di sistemazione e rimborsi per spese di viaggi da e per l'Italia⁴.

Ai sensi dell'art. 656 del D.lgs. 297/1994 al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano in linea di massima le norme dettate per il personale docente.

Quindi, rispetto alla normativa previgente, fatta eccezione per il personale da destinare alle scuole europee - per il quale non si registrano variazioni - per il restante personale si è ridotto da 10 a 9 anni il periodo complessivo di permanenza all'estero, senza più prevedere la soluzione di continuità. A tale modifica, però, non si è proceduto attraverso novella delle disposizioni previgenti.

⁴ La relazione tecnica all'emendamento del Governo specificava che la rimodulazione del periodo di permanenza all'estero dei docenti e la contestuale riduzione del limite massimo comportava economie di spesa con riferimento ai costi per indennità di trasferimento e di prima sistemazione; si allineava, pertanto, agli indirizzi di razionalizzazione della spesa pubblica.